

LEGGE 25 febbraio 1998 n.43

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 25 GENNAIO 1991 N.8 (TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE) E ALLA LEGGE 24 GIUGNO 1997 N.63 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1991 N.8 - TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 1998.

Art.1

L'articolo 28 della Legge 25 gennaio 1991 n.8 è così integrato:

"Il diritto morale comporta fra l'altro il diritto dell'autore di:

- a) non divulgare l'opera;
- b) rivendicare la paternità dell'opera contro tutte le usurpazioni della stessa da parte di terzi;
- c) opporsi a tutte le deformazioni, trasformazioni ed elaborazioni dell'opera da lui non autorizzate;
- d) opporsi a tutte le utilizzazioni ed atti concernenti l'opera lesivi della sua reputazione e del suo onore;
- e) pretendere, senza pregiudizio della facoltà di divulgare l'opera in forma anonima o pseudonima, di non essere menzionato come autore dell'opera nei casi preveduti dal terzo comma del precedente articolo 21, dal secondo comma dell'articolo 62 e dall'articolo 79;
- f) ritirare l'opera dalla divulgazione nei modi ed alle condizioni previste dalla presente legge;
- g) proibire qualsiasi atto mediante il quale l'opera sia portata, direttamente o indirettamente, a conoscenza del pubblico."

Art.2

L'articolo 32 della Legge 25 gennaio 1991 n.8 è così modificato:

"L'autore ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera.

Tale diritto comprende qualsiasi utilizzo, in ogni forma e modo, dell'opera compresi i diritti qui di seguito elencati:

1. di riproduzione;
2. di adattamento;
3. di traduzione;
4. di distribuzione pubblica per motivi di vendita, affitto, concessione, prestito o importazione;
5. di trasmissione e divulgazione pubblica;
6. di distribuzione pubblica mediante cavo o meno, in modo tale che chiunque possa accedere all'opera da luoghi e in momenti liberamente scelti;
7. di pubblica esposizione;
8. di divulgazione;
9. di concessione dei benefici derivanti da diritto d'autore a terzi;
10. di concessione in licenza a terzi dell'esercizio dei diritti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) con l'imposizione o meno di condizioni.

Limitatamente ai dischi fonografici o a qualsiasi altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, i diritti di cui al comma precedente sono attribuiti al relativo produttore.

E' considerato come produttore di dischi fonografici o di qualsiasi altro apparecchio analogo di suoni o di voci colui che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima registrazione sonora dell'opera o della registrazione di suoni o delle rappresentazioni di suoni.".

Art.3

L'articolo 42 della Legge 25 gennaio 1991 n.8 è così modificato:

"I programmi per elaboratori elettronici sono protetti per un periodo di cinquanta anni a partire dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo la prima divulgazione.

Qualora l'opera non sia divulgata entro i cinquanta anni dalla data della sua produzione, il periodo di protezione si estingue al compimento del cinquantesimo anno dalla fine dell'anno civile in cui è stata prodotta.".

Art.4

L'articolo 62 della Legge 25 gennaio 1991 n.8 è così modificato:

"Il contratto di produzione di un'opera audiovisiva importa, salva diversa volontà intervenuta fra le parti, la cessione al produttore del diritto di sfruttamento economico dell'opera nel suo insieme.".

Art.5

L'articolo 84 della Legge 25 gennaio 1991 n.8 è così modificato:

"Le fotografie sono protette per tutta la durata della vita del loro autore e per un periodo di cinquanta anni a partire dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuta la sua morte.

Qualora la durata della protezione non sia calcolata in base alla vita dell'autore, le fotografie sono protette per un periodo di cinquanta anni dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuta la prima divulgazione.

Qualora le fotografie non siano divulgate entro cinquanta anni dalla data della loro produzione, il periodo di protezione si estingue al compimento del cinquantesimo anno dalla fine dell'anno civile in cui sono state prodotte.".

Art.6

L'articolo 87 della Legge 25 gennaio 1991 n.8 è così modificato:

"Gli esemplari della fotografia devono recare l'indicazione della data di produzione e del nome dell'autore; nel caso previsto al precedente articolo 85 si devono altresì recare l'indicazione del datore di lavoro o del committente.

L'autore si considera indicato anche quando la fotografia venga divulgata sotto un pseudonimo, sigla o segno convenzionale che notoriamente identifichino l'identità della persona.".

Art.7

L'articolo 115 della Legge 25 gennaio 1991 n.8 è così integrato:

Chiunque intenda esperire taluna delle azioni previste agli articoli precedenti del presente capo può chiedere, con ricorso, al Commissario della Legge di ordinare l'esecuzione provvisoria di provvedimenti immediatamente efficaci tesi:

- a) a tutelare l'effettivo esercizio del diritto d'autore da parte di chi ne sia legittimo titolare;
- b) ad impedire qualsiasi violazione del diritto di proprietà intellettuale o a preservare elementi di prova pertinenti alla presunta violazione;
- c) a garantire il credito del titolare del diritto d'autore o il pagamento del risarcimento del danno da parte di chi si presume abbia violato il medesimo diritto.

Il Commissario della Legge provvede con decreto, dopo aver sentito senza ritardo, per ottenere sommarie informazioni, la parte a carico della quale il provvedimento deve essere eseguito.

Il Commissario della Legge può soprassedere all'audizione della parte a carico della quale il provvedimento deve essere eseguito e disporre l'esecuzione dello stesso, imponendo eventualmente al ricorrente di prestare una cauzione commisurata alle sue possibilità economiche ed alla gravità del provvedimento richiesto:

- a) in tutti i casi di particolare gravità ed urgenza;
- b) quando il ritardo nell'adozione del provvedimento possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto;
- c) quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova della presunta violazione possano essere distrutti;
- d) quando la persona nei confronti della quale il provvedimento deve essere eseguito non abbia nel territorio della Repubblica la residenza o la dimora abituale o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

Il decreto va notificato alla parte, nei confronti della quale esso deve essere eseguito, anteriormente alla sua esecuzione o, al più tardi, contemporaneamente ad essa.

L'esecuzione può avvenire senza limitazioni relative all'ora ed al giorno."

Art.8

L'articolo 2 della Legge 24 giugno 1997 n.63 è così modificato:

"Agli artisti interpreti ed esecutori, in relazione alle loro esecuzioni non registrate, sono concessi i seguenti diritti esclusivi:

- 1) di trasmissione e divulgazione, salvo che l'esibizione costituisca una emissione radiotelevisiva;
- 2) di registrazione.

Agli artisti ed interpreti esecutori, in relazione alle loro esecuzioni registrate, sono concessi i seguenti diritti esclusivi:

- 1) di riproduzione diretta ed indiretta delle loro esecuzioni registrate in fonogrammi;
- 2) di distribuzione al pubblico;
- 3) di concessione in affitto;
- 4) di pubblica esecuzione per via cavo e non.

I diritti di cui ai commi precedenti sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte."

Art.9

Il primo comma dell'articolo 120 della Legge 25 gennaio 1991 n.8 è così modificato:

"E' vietato lo smercio non autorizzato dal titolare del diritto d'autore o da suoi aventi causa di oggetti materiali delle opere contemplate al precedente articolo purchè tali oggetti siano stati realizzati, o qualora realizzati all'estero, importati nel territorio della Repubblica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art.10

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 1998/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

